

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../435506/2005

OGGETTO: COMUNE DI CASTELLAMONTE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. -
D.C.C. N. 43 DEL 20/06/2005 - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, adottata dal Comune di Castellamonte, con deliberazione C.C. n. 43 del 20/06/2005, trasmesso alla Provincia in data 20/09/2005 (pervenuta in data 23/09/05), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. n. 112/2005)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 43 del 20/06/2005 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, propone:

- reinserimento in zona terziario-commerciale dell'area "TC4", (località San Antonio), individuata, dalla Variante Parziale al Piano, approvata con D.C.C. n. 26 del 28/04/2003, come zona agricola di salvaguardia ambientale "EA", al fine di verificarne la compatibilità con il Piano Commerciale, approvato con D.C.C. n. 39 del 28/06/2004;
- modifica della destinazione d'uso di un reliquato, (avente superficie pari a mq 72,50), da area mercatale "AM" a verde privato, localizzato nel capoluogo;
- modifiche ed integrazioni, all'articolo 6 delle N.d.A., a migliore specifica all'altezza dei fabbricati e dei riporti di terra, resasi necessaria a seguito della Sentenza del T.A.R. Piemonte del 16/02/2005;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato

con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito alla Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottata dal Comune di Castellamonte, con deliberazione C.C. n. 43 del 20/06/2005, le seguenti osservazioni:

a) si rileva che la Variante proposta presenta alcuni errori ed incongruenze tra gli atti che la compongono, in particolare tra il contenuto della *'Relazione Tecnica'* e quello dell'atto di adozione (nella quale è stato riportato un intervento oggetto di Variante, non illustrato in Relazione). Gli elaborati illustrativi sono altresì carenti ed incompleti nella descrizione e nella motivazione delle scelte proposte; le tavole di piano, inoltre, sono prive di legenda esplicativa. Come già osservato dalla Provincia in occasione delle precedenti Varianti parziali, occorre prestare particolare attenzione quando si procede ad una modifica del Piano regolatore, in quanto la "Variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una Variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "Variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della Variante stessa; è inoltre necessario l'aggiornamento della cartografia;

b) con riferimento all'individuazione dell'area terziario-commerciale "TC4", si ribadisce quanto già osservato in occasione della precedente Variante al Piano, (approvata con D.C.C. n. 26 del 28/04/2003), la quale, modificava la destinazione d'uso della suddetta area in agricola di salvaguardia ambientale:

b1. l'area in questione si affaccia sulla S.P. n. 222, alla quale il P.T.C. assegna un significato strategico, proponendone il potenziamento, al fine di svolgere la funzione di asse di collegamento trasversale Castellamonte - Caluso; in particolare l'area "TC4" è ubicata in una zona ad accessibilità critica per la presenza del sedime ferroviario dismesso della SATTI, che la separa dalla strada provinciale, dalla quale non potrà comunque avere accessi diretti in base a quanto stabilito dall'art. 28 L.R. n. 56/77 e dall'art. 11.6 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento, il quale prevede che *"al di fuori dei centri abitati i piani regolatori non possono localizzare aree di espansione o di completamento che prevedano nuovi accessi veicolari diretti sulle strade statali, regionali o provinciali; tali accessi possono avvenire esclusivamente con derivazioni, nella rete della viabilità comunale ed opportunamente distanziate in rapporto alle esigenze di visibilità dell'arteria principale e di scorrevolezza del traffico ..."*. Nell'ottica del collegamento trasversale sopra descritto, la Provincia, che ha già realizzato il potenziamento della S.P. n. 222 sino al km. 17,300 ca., sta valutando

la possibilità di ampliare la carreggiata stradale, con le medesime caratteristiche tecniche, sino all'attuale incrocio verso la Frazione S. Antonio;

b2. oltre a quanto sopra osservato, tutto il tratto di provinciale interessato, sul quale si affacciano le aree terziarie "TC3", residenziali "RC14", un distributore di carburante e l'accesso alla Frazione S. Antonio, dovrà essere oggetto di interventi di razionalizzazione della viabilità;

b3. sul tratto in considerazione, inoltre, la Provincia ha predisposto uno studio di fattibilità relativo alla realizzazione della "circonvallazione est" all'abitato di Castellamonte. Si consiglia, pertanto, di prendere contatto con il Servizio Programmazione Viabilità della Provincia al fine di concordare la soluzione delle problematiche sopra evidenziate, attraverso l'individuazione e la salvaguardia di aree da destinare al raccordo della viabilità locale con quella provinciale, nell'ottica di contenere il numero delle immissioni sulla S.P. n. 222;

c) si rileva, inoltre, che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";

2. **di dare atto** che, il pronunciamento di compatibilità della variante, rispetto al Piano Territoriale Provinciale e ai Progetti Sovracomunali approvati, si è formato per silenzio-assenso, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Castellamonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,